

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

---

### ***Nella tassazione nominale della vecchia CFC non rileva il socio***

di **Ennio Vial**

Seminario di specializzazione

## I REDDITI ESTERI NEL MODELLO REDDITI ED IL MONITORAGGIO FISCALE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Lo scorso 6 aprile l'Agenzia delle Entrate ha diramato i [principi di diritto n. 5, 8 e 9](#) in tema di disciplina sulle **controlled foreign companies** di cui all'[articolo 167 Tuir](#). In questa sede ci focalizzeremo sul **principio n. 9** che ha fornito delle indicazioni in merito alla **corretta determinazione del livello impositivo nominale**. Come evidenziato dall'Ufficio si tratta di una disciplina superata dal **decreto Atad a partire dal 2019**.

**Fino al 2018**, in estrema sintesi, un paese estero extracomunitario è considerato **paradisiaco** se il **livello nominale di tassazione è inferiore al 50% di quello nominale italiano**.

Viene ribadito, in perfetta aderenza alle indicazioni contenute nella [circolare 35/E/2016](#), che si deve considerare l'Ires e l'Irap con le **aliquote ordinarie**, senza tener conto di particolari maggiorazioni.

Viene altresì ricordato che, per il **Paese estero**, vanno considerate le corrispondenti imposte sul reddito delle società facendo riferimento, qualora esistente, alla **Convenzione per evitare le doppie imposizioni** vigente con lo Stato di volta in volta interessato.

Il **principio di diritto**, tuttavia, pone l'accento sul fatto che le imposte da considerare sono **solo quelle societarie e non anche quelle scontate dal socio**.

In altre parole, l'Agenzia afferma che *“ai fini della verifica delle condizioni previste dall'articolo 167, comma 4, del Tuir, il **termine di confronto da utilizzare** dal lato estero **non può che essere la sola imposta sul reddito** cui è soggetta la società estera, mentre **non rileva la tassazione che subiranno i soci al momento dell'effettiva distribuzione dei redditi**”*.

Secondo l'Agenzia tale principio era desumibile già dalla [circolare 35/E/2016](#). Infatti, a conferma del fatto che il livello di tassazione nominale cui si riferisce la norma in commento è quello dato dall'**imposta sul reddito delle società**, soccorre la medesima circolare laddove

suggerisce che "Al fine di individuare in maniera agevole i **regimi fiscali privilegiati**, è possibile consultare le **aliquote nominali vigenti sui siti internet istituzionali dei vari ordinamenti esteri** oppure nella **banca dati dell'Ocse** sul sito: <http://stats.oecd.org/Index.aspx?QueryId=58204> ; sul sito internet della Banca Mondiale o di altri istituti o centri di studio e ricerca internazionali". Purtroppo, il link non è più funzionante.

Le conclusioni dell'Ufficio possono essere in prima battuta condivisibili. È evidente che se la disciplina CFC tenesse conto anche della **tassazione dei dividendi successivi**, soprattutto se considerati a livello teorico e non effettivo, la disciplina stessa imploderebbe su sé stessa e **non avrebbe più ragione di esistere**.

È quasi ovvio che se il **livello nominale di tassazione del Paese estero è basso** i dividendi saranno poi tassati in modo importante creando un **fenomeno di compensazione**.

La distribuzione dei dividendi, tuttavia, potrà essere valorizzata in sede di dimostrazione della vecchia esimente di cui all'[articolo 167, comma 5, lett. b\)](#) relativa all'effettivo assoggettamento a **tassazione dei redditi**. Sul punto si nota un approccio tutto sommato liberale dell'Ufficio nella [risposta all'istanza di interpello n. 254 del 17 luglio 2019](#).

Il **principio di diritto appare forse troppo stretto** nel caso in cui si approccia la **società estera trasparente**. Si supponga che la società estera **non paghi imposte sui redditi societari** ma che queste siano dovute dai **soci italiani** che – per intenderci – devono presentare una sorta di quadro H nel paese estero. Possiamo ritenere questa società **direttamente rientrante nella disciplina CFC**?